

## XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Al Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania nei giorni 4, 5, e 6 ottobre 2018,

### **premessso che**

- l'art. 7 dello Statuto ex art. 39 , III comma, L.247/2012, detta la disciplina dei "*Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense*";
- in fase di prima applicazione della suddetta norma, nel corso del primo mandato dell'Organismo Congressuale Forense, si sono evidenziate numerose criticità applicative che hanno ritardato e reso difficoltosa la dovuta erogazione, da parte del CNF in favore dell'Organismo Congressuale Forense, delle somme indicate nei bilanci approvati dell'Organismo Congressuale Forense medesimo;

### **ritenuto opportuno**

garantire la puntuale ed integrale erogazione delle risorse economiche che garantiscano il regolare funzionamento e la piena autonomia ed indipendenza dell'Organismo Congressuale Forense

### **si propone**

la seguente modifica dell'art. 7 dello Statuto, come evidenziata nella tavola sinottica sotto riportata:

**STATUTO ATTUALE**

**ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)**

**1.** I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso, al netto dei ricavi, e quelli per il funzionamento di OCF sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazione separate, e li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all'approvazione dei bilanci di cui al successivo comma 4.

Il CNF tiene conto dei costi di cui al comma 1 ai fini della determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 35, comma 2, della legge professionale, che gli Ordini provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge professionale.

**2** Ai componenti di OCF è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

**3** OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, entrambi corredati da relazione illustrativa e li trasmette al CNF il quale, entro il 28 febbraio successivo, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento e/o rettifica. Entro i quindici giorni successivi, OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato dal CNF, ai Presidenti dei COA e li convoca in apposita assemblea, da svolgersi entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

**4** La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero del bilancio preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del CNF di una sessione congressuale ulteriore di cui al precedente art. 3, comma 7.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

**ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)**

**1)** I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso, comprese le eventuali sessioni successive, sono sostenuti, al netto dei ricavi, dal Consiglio Nazionale Forense.

**2)** Parimenti, quelli per il funzionamento dell'O.C.F., organismo normativamente previsto, sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta, a seguito dell'approvazione dei bilanci dell'O.C.F. di cui al successivo punto 3), nei propri bilanci preventivo e consuntivo

**3)** L'O.C.F., entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, che, corredati da una relazione illustrativa, verranno trasmessi al C.N.F. che, entro 20 giorni dalla ricezione, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento. Entro i 15 giorni successivi al ricevimento del parere del C.N.F., l'O.C.F. trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato, ai Presidenti dei C.O.A. Circondariali unitamente alla convocazione di apposita Assemblea, da svolgersi entro i 30 giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

**4)** La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero di quello preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del C.N.F. di una sessione congressuale ulteriore di cui al precedente Art. 3, comma 8.

**5)** Il C.N.F. tiene conto dei costi di cui ai commi 1) e 2) ai fini della determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli Avvocati iscritti negli Albi e negli Elenchi di cui all'Art. 35, comma 2 della L. 247/2012 che gli Ordini Circondariali provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'Art. 29, comma 5 della Legge professionale.

**6)** Non appena ricevuta dall'O.C.F. la comunicazione dell'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo di cui al comma 3) con l'indicazione della quota

	<p>necessaria per il suo funzionamento, il C.N.F. provvede senza indugio a richiedere agli Ordini Circondariali il versamento di tale quota.</p> <p>7) Entro il 30 Aprile di ogni anno, il C.N.F. verserà, a titolo di anticipazione, una somma pari al 25% della quota necessaria per il funzionamento dell'O.C.F. calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci approvati.</p> <p>8) Entro il 30 giugno di ogni anno, il C.N.F. provvederà a rimettere senza indugio all'O.C.F. il saldo della quota necessaria per il funzionamento dell'OCF calcolata sulla base di quanto indicato dai bilanci approvati.</p> <p>9) Ai componenti dell'O.C.F. è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nei limiti di cui al relativo regolamento.</p>
--	--